

**Allegato 2**

**CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA, ISTITUTO LIGURE PER IL CONSUMO E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI PER L'ANNO 2024**

**Art. 6 della l.r. 6/2012**

TRA

REGIONE LIGURIA, con sede legale in via Fieschi, n. 15 - 16121 Genova (C.F.: 00849050109), rappresentata dalla dirigente del Settore Staff del Dipartimento Sviluppo economico e Tutela del consumatore dott.ssa Angela Milazzo, all'uopo autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 1016 del 24.10.2023

E

i seguenti SOGGETTI ATTUATORI

- 1) l'associazione Adiconsum Liguria, con sede in Genova, Piazza Campetto 10/38, C. F. 95017600107, in persona del Presidente e legale rappresentante Stefano Salvetti;
- 2) l'associazione ADOC APS Genova e Liguria, con sede in Genova, Piazza Colombo 4/4, C.F. 95065850109, in persona del Presidente e legale rappresentante Emanuele Guastavino;
- 3) l'associazione Assoutenti Liguria ODV, con sede in Genova, Via Malta 3/1, C.F. 95087230108, in persona del Presidente e legale rappresentante Furio Truzzi;
- 4) l'associazione Codacons Liguria, con sede in Genova, Via XXV Aprile 14/6, C.F. 95127330108, in persona del Presidente e legale rappresentante Diana Barrui;
- 5) l'associazione Federconsumatori Liguria APS, con sede in Genova, Via Milano, n. 40 B/2, C.F. 95069570109, in persona del Presidente e legale rappresentante Livio Di Tullio;
- 6) l'associazione La Casa del Consumatore APS, con sede in Genova, Via Gropallo 4/24, C.F. 95108970104, in persona del Presidente e legale rappresentante Giovanni Ferrari;
- 7) l'associazione Lega Consumatori Liguria, con sede in Genova, Via XX Settembre 20/94, C.F. 91025920116, in persona del Presidente e legale rappresentante Alberto Martorelli;
- 8) l'associazione Sportello del Consumatore, con sede in Genova, Via del Colle 64 r., C.F. 95040330102, in persona del Presidente e legale rappresentante Stefano Vignolo;
- 9) l'associazione Istituto Ligure per il Consumo, con sede legale in Genova, Via Malta 3/1, C.F. 95137940102, in persona del Presidente e legale rappresentante Furio Truzzi, domiciliato per la carica presso la stessa sede;

PREMESSO CHE

- con DGR .....Regione Liguria ha approvato, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 6/2012, il Programma regionale degli interventi per la tutela dei consumatori per l'anno 2024, con una dotazione di euro 40.000,00, su parere favorevole della Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (verbale CRCU prot. 0531431/2024);
- che con la medesima DGR ha approvando altresì lo schema di convenzione con i Soggetti Attuatori, individuati nelle Associazioni dei consumatori (AACC) iscritte nell'Elenco regionale e nell'Istituto Ligure per il Consumo (ILC), nel ruolo di Capofila;
- le parti possono quindi procedere alla stipula della convenzione, al fine di regolare i rapporti tra loro e disciplinare le modalità di attuazione del Programma di interventi in oggetto;
- la presente convenzione è composta dalle premesse e dagli articoli di seguito elencati:
  1. *Premesse e definizioni*
  2. *Oggetto della Convenzione*
  3. *Criteri di riparto delle risorse*
  4. *Obblighi delle Associazioni dei Consumatori e del Soggetto Capofila*
  5. *Spese ammissibili*
  6. *Erogazione, rendicontazione e monitoraggio*
  7. *Controlli e revoca del contributo*
  8. *Durata e modifiche della convenzione*
  9. *Clausola privacy*
  10. *Controversie e foro competente*
  11. *Spese, imposte e tasse*

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 (Premesse e definizioni)

1. Le premesse alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.
2. Per "Programma" si intende il Programma regionale degli interventi per la tutela dei consumatori per l'anno 2024" approvato con DGR .....,
3. Per "Sportelli Qualificati" si intendono gli Sportelli dei Consumatori aventi i requisiti di cui al par. 4 del Programma, come elencati al par. 5 del medesimo Programma.
4. Per "Soggetti Attuatori" si intendono le 8 Associazioni dei Consumatori attualmente iscritte nell'Elenco regionale di cui alla l.r. 6/2012 e l'Istituto Ligure per il Consumo nel ruolo di Capofila del Programma.
5. Per "ILC" si intende l'Istituto Ligure per il Consumo, associazione di 2° livello costituita da tutte le Associazioni attualmente iscritte nell'Elenco regionale di cui alla l.r. 6/2012, che svolge il ruolo di Capofila.
6. Per "AACC." si intendono le 8 Associazioni dei Consumatori liguri iscritte nell'Elenco regionale di cui alla l.r. 6/2012, recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti".

### Articolo 2 (Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione del "Programma regionale degli interventi per la tutela dei consumatori per l'anno 2024", per un finanziamento complessivo pari a euro 40.000,00, a valere sulle risorse di cui alla l.r. 6/2012.
2. Il Programma prevede la realizzazione delle seguenti iniziative, meglio descritte nel Programma stesso:
  - A) **Sportelli del Consumatore.**
  - B) **Iniziative specifiche di cittadinanza responsabile**, riguardanti i seguenti temi:
    - 1) Lo sport come pratica salutistica
    - 2) Il contrasto alla violenza economica
    - 3) La gestione del proprio animale domestico
3. All'iniziativa A è destinato l'80% delle risorse, alle iniziative di cui alla lettera B è destinato il restante 20%.
4. Le risorse destinate alle iniziative B di cittadinanza responsabile saranno gestite direttamente da ILC come Capofila.

**Articolo 3**  
**(Criteri di riparto delle risorse)**

1. Le risorse destinate alle iniziative di cittadinanza responsabile vengono gestite direttamente da ILC come Capofila.
2. Le risorse destinate alla rete degli Sportelli del Consumatore sono ripartite secondo i seguenti criteri:
  - **Quota A : 50%** ripartita tra le AACC sulla base delle spese sostenute nell'ultimo anno solare e sulla base del numero di Sedi provinciali;
  - **Quota B: 40%** ripartita tra le AACC sulla base del numero di Sportelli Qualificati (18 h/settimana);
  - **Quota C: 10%** gestita dal Capofila ILC, per l'attività di coordinamento della rete e per i servizi a sistema (numero verde, newsletter, sistema informatico di monitoraggio attività...)
3. Ai fini del riparto delle risorse di cui alle quote A e B, la Regione utilizzerà i dati relativi alle spese sostenute, alle sedi e agli sportelli, raccolti dalle AACC attraverso apposita modulistica. Le AACC si impegnano a trasmettere alla Regione i moduli compilati entro 30 gg. dal ricevimento.
4. La Tabella di riparto delle risorse sarà approvata con decreto dirigenziale, sulla base dei criteri di seguito descritti.

CALCOLO DELLA QUOTA A SPETTANTE A CIASCUNA ASSOCIAZIONE

Si tiene conto delle spese sostenute dall'AC nell'ultimo anno solare, attribuendo i seguenti punteggi a seconda della tipologia di spesa e della fascia di spesa:

Tipologia di spesa		Fascia di spesa	Punteggio
<b>S</b>	<b>Sede:</b> utenze, locazioni e altre spese per il funzionamento della sede.	da € 1 a 3.000	50
		da € 3.001 a 6.000	75
		sopra € 6.000	100
<b>P</b>	<b>Personale:</b> personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale.	da € 1 a 20.000	50
		da € 20.001 a 40.000	75
		sopra € 40.000	100
<b>C</b>	<b>Consulenti,</b> professionisti, fornitori di servizi e in genere lavoratori autonomi	da € 1 a 10.000	50
		da € 10.001 a 20.000	75
		sopra € 20.000	100
<b>V</b>	<b>Volontari:</b> spese di assicurazione e rimborsi spese	da € 1 a 5.000	50
		da € 5.001 a 10.000	75
		sopra € 10.000	100

Il punteggio di ciascuna AC relativo alle spese viene poi moltiplicato per il numero di sedi provinciali della stessa AC, determinando il punteggio totale della singola AC.

Si procede poi secondo le regole dei riparti proporzionali:

- si fa la somma dei punteggi di tutte le AACC;
- si divide la quota A per il totale dei punteggi, ottenendo il coefficiente di riparto;
- si moltiplica il coefficiente di riparto per il punteggio di ciascuna AC, determinando la quota A ripartita spettante a quell'Associazione.

CALCOLO DELLA QUOTA B SPETTANTE A CIASCUNA ASSOCIAZIONE

La quota B, pari al 40% delle risorse, viene ripartita fra le AACC in base al numero degli Sportelli Qualificati dichiarati da ciascuna AC. La definizione di Sportello Qualificato è data dal paragrafo 4.

Per calcolare la quota B spettante a ciascuna AC, si procede nel seguente modo:

- si fa la somma degli Sportelli Qualificati di tutte le AACC;
- si divide la quota B per il numero totale di Sportelli Qualificati, ottenendo il coefficiente di riparto;
- si moltiplica il coefficiente di riparto per il numero di Sportelli Qualificati di ciascuna AC.

**Articolo 4**  
**(Obblighi delle Associazioni dei Consumatori e del Soggetto Capofila)**

1. **Le AACC** che partecipano all'attuazione del presente Programma hanno l'obbligo di:

- a) garantire a cittadini e utenti, tramite gli Sportelli dei consumatori, i servizi previsti dal Programma, registrando le Richieste di informazioni, le Pratiche/Consulenze e le Conciliazioni tramite l'apposito sistema informatico. In particolare, ciascuna Associazione dovrà produrre alla Regione una reportistica estraibile dal sistema informatico e stampabile, da cui risulti il numero di richieste di informazioni evase, il numero di pratiche/consulenze e il numero di conciliazioni effettuate;
- b) rendere le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste dalla Regione, secondo la modulistica da essa fornita;
- c) collaborare con il Capofila ai fini della migliore realizzazione delle attività, e in particolare fornire al Capofila tutte le informazioni e la documentazione sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio e rendicontazione delle attività di cui al presente Programma, secondo la modulistica fornita dalla Regione;
- d) conservare i titoli di spesa in originale per almeno 5 anni, mettendoli a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte di Regione Liguria;
- e) pubblicare sui propri siti internet, ai fini di trasparenza, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti, ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, della L. 124/2017;
- f) garantire che il personale impiegato nelle attività per la realizzazione del Programma non si trovi in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente;
- g) garantire che il personale e i professionisti impiegati siano forniti di copertura assicurativa in relazione alle attività ad essi affidate, per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento di tali attività;
- h) rispettare il c.d. divieto di pantouflage, previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001 e s.m., secondo il quale i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PP.AA. non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività pubblica.

**2. Il soggetto Capofila ha l'obbligo di:**

- a) curare la realizzazione dei servizi di sistema di cui all'iniziativa A;
- b) curare la realizzazione delle iniziative B di cittadinanza responsabile;
- c) curare il coordinamento del Programma, sotto l'aspetto della rendicontazione delle spese;
- d) curare il monitoraggio delle attività svolte dagli Sportelli.

**Articolo 5**  
**(Spese ammissibili)**

1. Sono ammissibili a rimborso le spese che siano riconducibili alle attività di cui al presente Programma annuale e che siano state sostenute dalle AACC regionali e/o loro articolazioni provinciali ovvero dal soggetto Capofila **a partire dal 1° gennaio 2024**. Non è ammesso il rimborso di spese sostenute dall'Associazione nazionale a cui l'Associazione regionale è collegata.
2. Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:
  - a) spese per attrezzature, macchinari, prodotti;
  - b) spese per acquisizione di servizi, comprese le spese per attività di informazione e divulgative o per la realizzazione o adeguamento di programmi informatici;
  - c) spese per consulenze professionali e/o prestazioni di lavoro autonomo;
  - d) spese di retribuzione del personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato, con orario a tempo pieno o parziale;
  - e) spese per rimborsi ai volontari, purché iscritti nel Registro Volontari di cui all'art. 17 del D. Lgs 117/2017, per una quota massima pari al 15% del contributo;
  - f) spese generali, riconosciute forfettariamente e senza obbligo di rendicontazione nella misura del 30% della quota di contributo spettante a ciascuna Associazione: spese di funzionamento della sede quali affitti, locazioni, utenze, illuminazione, riscaldamento, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni, coperture assicurative, oneri per garanzie fideiussorie, cancelleria, ecc.;
3. I titoli di spesa, prodotti e attrezzature devono riportare la seguente dicitura: *"Iniziativa finanziata dal Programma regionale consumatori – anno 2024"*. Per le spese retroattive, dovrà essere invece apposto un timbro e fornita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la riconducibilità al presente Programma.
4. Le spese devono risultare pagate in modo tracciabile. Non sono ammissibili le spese regolate attraverso contanti.
5. Per tutte le spese deve essere indicato il valore al netto dell'IVA qualora la stessa sia recuperabile da parte del beneficiario.
6. Al fine di consentire la valutazione della pertinenza e della congruità delle spese per consulenze, occorre produrre il Curriculum Vitae del consulente o collaboratore e una Relazione sull'attività svolta che attesti il periodo di svolgimento e le ore lavorate. Le spese per consulenze sono ammissibili purché **non** siano riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o altrimenti collegati ad esso.

**Articolo 6**  
**(Erogazione, rendicontazione e monitoraggio)**

1. Le risorse del Programma annuale vengono erogate a favore del soggetto Capofila, a fronte della rendicontazione delle spese. Il Capofila raccoglie tutta la documentazione necessaria dalle Associazioni, ai fini della presentazione della domanda di erogazione del contributo.
2. Le attività vanno completate entro il 31.12.2024 e vanno rendicontate alla Regione entro il termine del **31.01.2025**, salvo proroga concessa dal dirigente su richiesta motivata.
3. La domanda di erogazione del contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute, va presentata dal Capofila tramite PEC, all'indirizzo [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it). Alla domanda di erogazione vanno allegati:
  - 1) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio delle Associazioni dei consumatori che partecipano all'attuazione del Programma, secondo la modulistica fornita dalla Regione;
  - 2) le Schede di monitoraggio delle attività svolte, secondo la modulistica fornita dalla Regione;
  - 3) il materiale comprovante la realizzazione delle iniziative di cittadinanza responsabile (opuscoli, foto, rassegne stampa, prodotti...);
  - 4) le Schede di rendicontazione delle spese sostenute, secondo la modulistica fornita dalla Regione, con relativi titoli di spesa.
3. ILC può presentare domanda di anticipo del contributo, per una quota non superiore al 50% dell'importo, previa presentazione di idonea garanzia, rilasciata da soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del Dlgs 385/1993, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, che sarà svincolata con l'erogazione del saldo del contributo.
4. Regione Liguria liquida le quote di contributo entro 30 gg. dalla presentazione della domanda di erogazione, previa istruttoria.
5. A seguito della liquidazione del contributo, il Capofila provvede a ripartire le risorse secondo quanto stabilito nella Tabella di riparto approvata dal dirigente ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
6. Regione Liguria fornisce la modulistica necessaria per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività e per la presentazione della domanda di erogazione.

**Articolo 7**  
**(Controlli e revoca del contributo)**

1. Regione Liguria effettua controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e autodichiarazioni rese, ai sensi del Dpr. 445/2000. Essa può effettuare sopralluoghi presso gli Sportelli, controlli sui siti internet delle AACC e controlli telefonici durante gli orari di apertura degli Sportelli.
2. Regione Liguria procede alla revoca del contributo, totale o parziale a seconda della gravità del caso, nelle seguenti ipotesi:
  - a) mancata trasmissione della documentazione di spesa o di altra documentazione essenziale entro il termine previsto;
  - b) inammissibilità della spesa;
  - c) destinazione delle risorse ad iniziative diverse da quelle ammissibili in base al presente Programma;
  - d) non veridicità della documentazione di spesa o di altra dichiarazione o documento essenziale.
3. Nei casi di revoca, Regione Liguria procede all'applicazione, ricorrendone i presupposti, della sanzione amministrativa di cui all'art. 316-ter codice penale.

**Articolo 8**  
**(Durata e modifiche della convenzione)**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al completamento di tutte le attività collegate all'attuazione del Programma.
2. Le AACC delegano fin d'ora ILC alla sottoscrizione di eventuali atti di modifica della presente convenzione che si rendessero necessari.
3. Le rettifiche e le modifiche non sostanziali alla presente Convenzione possono essere apportate mediante scambio di lettere tra Regione Liguria e ILC.

**Articolo 9**  
**(Clausola privacy)**

1. Le Parti, nell'espletamento delle loro attività, si impegnano a rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 679/2016 (GDPR), al D. Lgs. 196/2003 e s.m. e al Lgs. 101/2018. Esse si impegnano a raccogliere e a trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, secondo i principi di cui all'articolo 5 GDPR, esclusivamente per scopi connessi all'attuazione del Programma.
2. In particolare i Soggetti Attuatori si impegnano a:
  - a) garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta dei dati personali;
  - b) individuare gli autorizzati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da compiere;
  - c) adottare misure tecniche e organizzative di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;
  - d) adottare misure e procedure atte a garantire l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR.

**Articolo 10**  
**(Controversie e foro competente)**

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere, le parti riconoscono quale unico foro competente quello di Genova.

**Articolo 11**  
**(Spese, imposte e tasse)**

1. Sono a carico dei Soggetti Attuatori tutti gli oneri e le spese relative alla presente Convenzione, ivi comprese le spese di bollo, se dovute, e le spese per la registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**Regione Liguria**

**L'ISTITUTO LIGURE PER IL CONSUMO**  
**(CAPOFILA)**

Le Associazioni dei Consumatori:

- 1 Adiconsum Liguria
  
- 2 Adoc APS Genova e Liguria
  
- 3 Assoutenti Liguria ODV
  
- 4 Codacons Liguria
  
- 5 Federconsumatori Liguria APS
  
- 6 La Casa del Consumatore APS
  
- 7 Lega Consumatori Liguria
  
- 8 Sportello del Consumatore